



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

**CONVEGNO**  
**LEGGE DI BILANCIO 2024**  
**ATTUALITA' FISCALE E DEL LAVORO**

**Saint Joseph Resort - Via Salvador Allende 66, Salerno**  
**18 gennaio 2024 – Ore 15,30 – 18:30**

# Legge di Bilancio 2024, riforma fiscale, attualità tributarie:

- Le novità per le persone fisiche, aziende e professionisti;
- Decreto collegato alla Legge di Bilancio;
- Decreto Milleproroghe;
- Superbonus 110%;
- Riforma fiscale: Principi generali e Decreti attuativi;
- La nuova transazione fiscale
- Giurisprudenza Tributaria

# Legge di Bilancio 2024 riforma fiscale attualità tributarie:

- **Il pensiero del Governo:** Meno tasse su famiglie ed imprese, fisco più giusto ed equo, più soldi in busta paga, tasse più basse per chi assume ed investe, procedimenti più semplici e veloci.
- **Legge di Bilancio 2024 N. 213/2023 del 30 dicembre 2023: N.B.:** 1 articolo e 516 commi ==> manovra da 24 mld euro e 54 decreti attuativi
- **N.B.:** → Violazione Statuto del Contribuente Art. 3 Legge N. 212/00

# Non è giusto:

- Legge Delega Riforma Fiscale N. 111 del 09 agosto 2023;
- Decreto Proroghe: D. Legge N. 132/2023 - Legge 170/2023 del 27 novembre 2023;
- Decreto Anticipi - Collegato Finanziaria: - D. Legge 145/2023 - Legge N. 191/2023 del 15 dicembre 2023;
- Decreto Milleproroghe: D. Legge N. 215/2023 - del 28 dicembre 2023;
- Decreto salva Superbonus: D. Legge N. 212/2023 del 29 dicembre 2023;
- Decreto attuativo internazionalizzazione - D. Lgs. N. 209/2023 del 27 dicembre 2023;
- Decreto attuativo Irpef - Ires - D. Los. N. 216/2023 del 30 dicembre 2023;
- Decreto attuativo Statuto Contribuente - D. Lgs. N. 219/2023 del 30 dicembre 2023;
- Decreto attuativo Contenzioso Tributario - D. Lgs. N. 220/2023 del 30 dicembre 2023;
- Decreto attuativo Cooperative compliance - D. LLgs. N. 221/2023 del 30 dicembre 2023;
- Legge di Bilancio 2024 - N. 213/2023 del 30 dicembre 2023;
- Decreto Attuativo semplificazioni ed adempimenti D. Lgs. N. 01/2024 del 13 gennaio 2024

# Perché Non è giusto:

- Il Decreto Anticipi D. Legge N. 145/2023 – Legge N. 191/2023 ha aggiornato le tutele a favore del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
- **N.B.:** → dal 17 dicembre 2023, in caso di verifica fiscale, il contribuente può farsi assistere non solo da professionista abilitato alla difesa dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, " ma anche da altri soggetti, indicati dall'art. 63 DPR 600/73"

# Per il commercialista:

## Aneddoto - “La Rana Bollita”

- Immagina un pentolone pieno d'acqua fredda, nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, e l'acqua si riscalda pian piano.
- La temperatura sale. Adesso l'acqua è calda, un po' più di quanto la rana possa apprezzare. La rana si scalda un pochino, tuttavia non si spaventa. Ma dopo qualche minuto l'acqua è davvero troppo calda, e la rana la trova sgradevole.
- L'animaletto si è però indebolito, e non ha più la forza di reagire. Si limita a sopportare il calore, ma questo suo comportamento lo induce a non far nulla per salvarsi.
- Così la temperatura sale ancora, e la rana, semplicemente, finisce "morta bollita".

# L'anno fiscale 2024 “che verrà”:

- Atto indirizzo del MEF obiettivi 2024 - 2026;
- Algoritmi fiscali;
- Il nuovo software Ve.Ra.;
- Il nuovo Garante Nazionale del Contribuente;

# **MEF: Atto indirizzo per il conseguimento obiettivi politica fiscale anni 2024 - 2026 del 28 dicembre 2023:**

→ Conseguimento dei target PNRR M1C1 - 113 e M1C1 - 114 in scadenza del quarto trimestre 2024;

**N.B.:** → 40% in più di avvisi di compliance => 3 mln di gettito;

**N.B.:** → Obiettivo aumento del 30% del recupero delle somme sottratte all'evasione fiscale rispetto all'anno d'imposta 2019;

**N.B.:** → Miglioramento dell'algoritmo che identifica i contribuenti da sottoporre ad azione di compliance;

**N.B.:** → Nuovo software Ve.Ra. => IA => Verifica Rapporti Finanziari (art. 1 - commi 681 - 682 Legge Finanziaria 160/2019) - (Fonte Il Sole 24 Ore)



# Anno 2024 = anno degli Algoritmi fiscali ed Intelligenza artificiale

→ Agenzia Entrate e Guardia di Finanza utilizzeranno gli algoritmi per:

1. Combattere evasioni nel settore locazioni brevi;
2. Combattere evasione lavoro domestico;
3. Controllare contribuenti che hanno effettuato interventi nel Superbonus e non hanno rettificato in aumento le rendite catastali degli immobili;
4. Attivare recupero coattivo delle somme affidate all'Agenzia Entrate Riscossione;
5. Selezionare “contribuenti” ad alto rischio fiscale

# Anno 2024 => Il nuovo software Ve.Ra.

- **Agenzia Entrate e Guardia di Finanza:** Incrocio informazioni presenti nella banca dati dell'amministrazione finanziaria per verificare eventuali "condotte di elusione e/o evasione fiscale";
- **Il nuovo "Garante Nazionale del Contribuente":** Nominato dal MEF per la durata di anni quattro RIF => Art. 13 Legge 212/00 - Art. 4 Legge 111/2023 – D- Lgs. 219/2023;

# **Legge di Bilancio 2024 N. 213 del 30 dicembre 2023**

**N.B.: → 1 Articolo = 516 commi**

# Legge di Bilancio 2024

## Le principali novità fiscali

Fondo garanzia prima casa => comma 7

Rideterminazione valori terreni e partecipazioni => comma 52 - 53

Cedolare secca => Locazioni Brevi => comma 63

Plusvalenza cessioni immobili dopo valori Superbonus => comma 64 - 66

Adeguamento rimanenze di magazzino => comma 78 - 84

Novità su compensazioni fiscali => comma 94

Credito Imposta Zes Mezzogiorno = comma 249

Rifinanziamento nuova Sabatini - comma 256

# **Processo Tributario e riforma fiscale: "Quali sinergie"?**

**N.B.: → Riequilibrio del rapporto tra fisco e contribuente;**

**N.B.: → per i commercialisti parte subito la riforma fiscale:  
gestione preventiva dei rischi fiscali, meno contenzioso e  
controlli ex post;**

**(Il Sole 24 ore del 15 gennaio 2024)**

# Riequilibrio del rapporto tra fisco e contribuente:

- A) Processo Tributario art. 2697 del c.c. Legge N. 130/2022 introduce il comma 5 – bis all'art. 7 D. Lgs. N. 546/1992;
- B) Riforma fiscale Legge N. 111/2023**
  - Revisione dello Statuto del Contribuente D. Lgs. N. 219/2023;
  - **Rischio fiscale e adempimento collaborativo D. Lgs. N. 221/2023**
  - **Riforma del Contenzioso Tributario D. Lgs. N. 220/2023**

# **Onere della prova nel Processo civile →**

## **Art. 2697**

**Dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della maggiore pretesa azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze rilevatrice dell'esistenza di maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l'onere della prova circa esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o costi deducibili riguardo il requisito dell'inerenza e competenza.**

**N.B.: → Amministrazione finanziaria è onerata riguardo i componenti positivi;**

**N.B.: → Contribuente onerato rispetto i componenti negativi**

- Corte di Cassazione Ordinaria N. 19166 del 06 luglio 2021**
- Corte di Cassazione Ordinaria N. 3227 del 02 novembre 2022**

# **Post riforma tributaria: commi 5 – bis Art. 7 D. Lgs. N. 546/92 introdotto dalla Legge N. 130/2022**

## **Onere Probatorio:**

**Amm.ne Finanziaria deve provare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale.**

**N.B.: → Il Fisco deve fornire la prova esistenza dell'An e del quantum dei fatti costitutivi obbligazione tributaria**

**N.B.: → spetta al contribuente fornire le ragioni di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamento impugnati.**

**N.B.: → Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa Sent. N. 3856 del 23 novembre 2022**



# Riforma Fiscale

Legge Delega N. 111/2023 del 09 agosto 2023

# Riforma Fiscale Legge Delega N. 111/2023 del 09 agosto 2023

**N.B.:** → Composta da 20 articoli

**N.B.:** => delega per la revisione del sistema tributario da attuare entro 24 mesi dall'entrata in vigore della Legge Delega, mediante l'emanazione di Decreti Legislativi attuativi.

# Riforma Fiscale Legge Delega N. 111/2023 "obiettivi e principi cardine"

- Riduzione pressione fiscale;
- Aumento del grado della certezza del diritto;
- Riduzione contenzioso;
- Ridefinizione rapporto fisco - contribuenti basato sulla collaborazione e trasparenza;
- Attrazione capitali esteri

# Riforma Fiscale Legge Delega N. 111/2023

- Art. 1 => Tempistiche e Procedure;
- Art. 2 => Principi generali nazionali;
- Art. 3 => Principi generali internazionali;
- Art. 4 => Revisione Statuto del contribuente;
- Art. 5 => Riforma Irpef;
- Art. 6 => Riforma Ires;
- Art. 7 => Riforma Iva;
- Art. 8 => Riforma Irap;
- Art. 9 => Modifiche reddito impresa;
- Art. 10 => Riforma imposte indirette

# Riforma Fiscale Legge Delega N. 111/2023

- Art. 11 - 12 => Riforma imposte doganali e accise;
- Art. 13 - 14 => Riforma tributi locali;
- Art. 15 => Riforma settore giochi;
- Art. 16 => Riforma adempimenti tributari;
- Art. 17 => Riforma attività e compliance;
- Art. 18 => Riforma della riscossione;
- Art. 19 => Riforma contenzioso tributario;
- Art. 20 => Riforma sistema sanzionatorio;

# Riforma Fiscale Legge Delega N. 111/2023

- Decreto internazionalizzazione => D. Lgs. N. 209/2023
- Decreto Irpef e Ires => D. Lgs. N. 216/2023;
- Decreto Statuto Contribuente => D. Lgs. N. 219/2023
- Decreto Contenzioso Tributario => D. Lgs. N. 226/2023
- Decreto Cooperative Compliance => D. Lgs. N. 221/2023

# **Decreto di potenziamento al "Regime di Adempimento Collaborativo: → Rischio fiscale**

- Art. 17 - Legge Delega N. 111/2023
- D. Lgs. N. 221 del 30 dicembre 2023
- (In vigore dal 18 gennaio 2023)

# Il regime di adempimento collaborativo

## Riferimenti normativi

- **Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 128** - Titolo III Regime dell'adempimento collaborativo, articoli da 3 a 7
- **Provvedimento del 14/04/2016** - Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo
- **Circolare n. 38/E del 16 settembre 2016** - Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime di adempimento collaborativo
- **Provvedimento del 26/05/2017** - Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo
- **D.M. del 30/3/2020 (G.U. dell'11 maggio 2020)** - Ulteriori contribuenti ammissibili al regime di adempimento collaborativo (per gli anni 2020 e 2021)
- **Provvedimento del 22/10/2020** - Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo
- **Risoluzione n. 49/E del 22 luglio 2021** - Gestione delle interlocuzioni costanti e preventive
- **Decreto ministeriale del 31 gennaio 2022** - Estensione del regime dell'adempimento collaborativo
- **Provvedimento del 4 maggio 2022** - Modifica del modello "Adesione al regime di adempimento collaborativo" approvato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016
- **Legge Delega Riforma Fiscale N. 111/2023 del 09 agosto 2023**



# Il Regime di adempimento collaborativo: "rischio fiscale" art. 3 D. Lgs. N. 128/2015

- Rischio Fiscale;
- Rischio Fiscale "significativo"
- Rischio fiscale "rilevante"

# Rischio fiscale:

Per rischio fiscale si intende il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento.

# Rischio fiscale = OCSE

L'OCSE ha fornito una dettagliata descrizione del rischio fiscale, ricomprendendo al suo interno tutte le criticità che possono scaturire dal mancato rispetto, da parte dell'impresa, delle diverse legislazioni fiscali dei Paesi membri.

Le fattispecie che vi rientrano sono così catalogate:

- Il rischio che deriva dalla non corretta tenuta (sia essa formale e lo sostanziale) delle scritture contabili e dei registri previsti dalla legislazione fiscale;
- il rischio di commettere errori nella compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- il rischio del mancato allineamento tra impresa e Amministrazione finanziaria, che comporta l'errato pagamento delle imposte societarie, a causa dell'importo inesatto;
- il rischio di doppia imposizione;
- il rischio relativo all'errata interpretazione o della legislazione o della prassi fiscale;
- il c.d. tax crime risk, ovvero il rischio di incorrere nella responsabilità penaltributaria, conseguentemente a violazioni fiscali;
- il rischio di danno reputazionale, derivante da dalla diffusione di notizie riguardanti attività di controllo e/o accertamento a carico dell'impresa, indipendentemente dall'esito finale;
- il rischio di deterioramento dei rapporti tra impresa e Amministrazione finanziaria;
- il peggioramento del tax risk rate dell'impresa.

# Rischio fiscale “significativo”

Per rischio fiscale «significativo» si intende il rischio fiscale che insiste su fattispecie tributaria per la quale, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del Provvedimento n. 101573/2017 , punto 4.4., si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal Decreto n. 128/2015 e dal Provvedimento "de quo".

# Rischio fiscale “rilevante”

Per rischio fiscale «rilevante» si intende un rischio la cui mancata individuazione o comunicazione sia tale da compromettere l'affidamento dell'ufficio nel sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

# **Rischio fiscale: “Art. 1 D. Lgs. N. 221/2023”**

Il contribuente che aderisce al regime di adempimento collaborativo deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

# “Art. 7 - comma 2 D. Lgs. N. 221/2023”

Il regime dell'adempimento collaborativo è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

→ a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro; a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;

→ a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

**N.B.:** → I requisiti dimensionali sopra elencati sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

# “Art. 7 - comma 2 D. Lgs. N. 221/2023”

## Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale)

I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.



# Il regime di adempimento collaborativo Provvedimento del 26/05/2017

D. Lgs. N. 221/2023

## Doveri dell'Agencia delle Entrate



## Doveri del contribuente



# Il Regime di adempimento collaborativo approccio metodologico:

1. Analisi preliminare
2. Ruoli e responsabilità flussi informativi
3. Strategia fiscale
4. Tax compliance model
5. Mappatura dei processi per identificazione dei rischi fiscali
6. Reporting
7. Attività di monitoraggio rischi fiscali

## Definizione dell'impostazione del TCF

- Analisi e rilevazione della documentazione utile a rappresentare il Sistema di Controlli Interno e Gestione dei Rischi
- Controllo Modelli 231), avendo come riferimento i 13 principi del CoSO Internal Control Framework 2013;
- Analisi delle procedure già implementate in ambito fiscale dalla Società;
- Comprensione delle possibili efficienze e sinergie con altri modelli strutturati di gestione e controllo dei rischi
- Definizione di un Master Plan

## **Analisi dell'assetto organizzativo e dei flussi informativi in essere in ambito fiscale;**

- Definizione e/o aggiornamento di Job Descriptions e disposizioni organizzative relative alle funzioni impattate dal Tax Control Framework (es. funzione Tax, funzione Compliance, funzione Internal Control, etc...);**

### 3. STRATEGIA FISCALE

- Redazione e condivisione del documento di "Strategia Fiscale", comprensiva di:
- Obiettivi fiscali;
- Propensione al rischio;
- Descrizione di alto livello di ruoli, responsabilità e architettura complessiva del Tax Control Framework; (Gestione e Controllo Rischio Fiscale)

#### 4. TAX COMPLIANCE MODEL

- Disegno del processo di Tax Risk Management;
- Formalizzazione del Tax Compliance Model, con la declinazione dei principali aspetti operativi legati al modello e al funzionamento del processo.

## 5. TAX RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS

- **Analisi dei documenti interni e interviste con il management al fine di procedere alle attività di:**
- mappatura dei processi e delle attività aziendali, identificazione dei rischi fiscali rilevanti, identificazione dei controlli chiave (cd. "key controls"),
- valutazione dei rischi inerenti (senza considerare le azioni di trattamento) e residui (considerando le azioni di trattamento);
- identificazione delle opportunità di miglioramento del processo, con riferimento ai principali controlli, agli aspetti organizzativi, alle procedure e all'impianto normativo interno.

## 6. REPORTING

- **Predisposizione dei reporting verso il vertice e gli Organi di Controllo relativamente alle attività di Tax Risk Assessment**




## 7. MONITORAGGIO E TESTING DEI CONTROLLI

- **Selezione dei controlli da sottoporre ad attività di monitoraggio/testing;**
- **Testing dei principali controlli a presidio dei rischi fiscali (Test of Design e Test of Operating Effectiveness), eventualmente integrabile nell'ambito delle attività di Testing svolte a livello di Gruppo per altri modelli di controllo (es. Testing SOX, Testing 262, etc);**
- **Definizione degli Action Plans per rimediare alle anomalie/eccezioni riscontrate;**

# Il regime di adempimento collaborativo

## Benefici del regime

I principali benefici nell'adozione di un Tax Control Framework



# Adempimento collaborativo

*“Il ruolo della certificazione”*

# Il ruolo della certificazione

L'adempimento collaborativo introduce il requisito aggiuntivo della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di professionisti abilitati.

Oltre ai commercialisti anche gli avvocati con qualificata esperienza devono effettuare la certificazione.

# Il ruolo della certificazione

La certificazione avrà la funzione di attestare, tramite avvocati e commercialisti indipendenti e con qualificata esperienza, esercenti attività professionale anche in forma associata, o in società per l'esercizio di attività professionali, che l'impresa sia dotata di un affidabile TCF (Tax Control Framework) integrato con il sistema di controllo dell'informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la "solidità" del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria.

La certificazione deve essere personalmente redatta dal professionista indipendente e deve essere aggiornata periodicamente.

# Il ruolo della certificazione

**N.B.:** → Un successivo regolamento da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia sentiti i rispettivi ordini professionali, o l'identificazione dei requisiti richiesti ai professionisti abilitati al rilascio della certificazione del TCF.

# Il ruolo della certificazione - ADE

**N.B.:** → E prevista l'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di apposite linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per il suo aggiornamento nonché per il periodico adeguamento della certificazione.

Per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo si prevede che gli stessi non siano tenuti alla certificazione considerato che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è stato già validato dall'Agenzia delle Entrate in sede di ammissione al regime.

# Adempimento collaborativo

- Codice di condotta;
- Procedura per la regolarizzazione della posizione del contribuente;
- Comunicazione tempestiva del rischio fiscale;
- Domanda in via telematica;



# Codice di condotta:

- Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sarà emanato il "codice di condotta" finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

## **Procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente: Regolamento MEF**

Con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione con relative indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un "contraddittorio preventivo", nonché modalità semplificate e termini ridotti per la "definizione del procedimento".

# Procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente: Invito al contraddittorio

## AdE

Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione.

# Comunicazione tempestiva rischio fiscale nessuna sanzione

Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime collaborativo e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione.

# **Rischio fiscale "non significativo": riduzione del 50% delle sanzioni**

Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

# Comunicazione rischi fiscali periodi imposta precedenti

È facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime dell'adempimento collaborativo, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

# Domanda in via telematica

➤ I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate.

**N.B.:** → L'Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni.

→ Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione, è stata trasmessa all'Agenzia.

→ Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di "non permanere" nel regime di adempimento collaborativo.

# Esclusione dei contribuenti dal regime

L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti richiesti, ovvero per l'inosservanza degli impegni assunti.

In caso di inosservanza degli impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo è preceduta da un periodo finalizzato alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime.

Il periodo transitorio di osservazione è pari a centoventi giorni ed è rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.

L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.



# Revisione dello Statuto del Contribuente

- **Art. 4 Legge Delega N. 111/2023**
- **D. Lgs. N. 219/2023 del 30 dicembre 2023**
- **Legge 212/2000 del 27 luglio 2020**

**N.B.: → Entrata in vigore del 18 gennaio 2024**

## Revisione dello Statuto del Contribuente le novità in tema di:

- Motivazione atti impositivi;
- Legittimo affidamento certezza del diritto;
- Interpello;
- Accesso agli atti Procedimento Tributario;
- Contraddittorio;
- Nullità ed invalidità degli atti impositivi;
- Autotutela;
- Garante Nazionale del Contribuente;

## Art. 4 - Legge N. 111/2023 - Principi e criteri direttivi

- **Motivazione atti impositivi**

Rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa.

- **Legittimo affidamento e certezza del diritto**

Valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto

# Art. 4 - Legge N. 111/2023 - Principi e criteri direttivi

- **Interpello**

Razionalizzare la disciplina:

- ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale;
- rafforzare il divieto di presentazione di istanze alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
- per i contribuenti di minori dimensioni limitare il ricorso all'interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
- versamento di un contributo

## Art. 4 - Legge N. 111/2023 - Principi e criteri direttivi

- **Accesso agli atti**

Disciplinare il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario

- **Contraddittorio**

Prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità

- **Nullità e invalidità degli atti**

Prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione

## Art. 4 - Legge N. 111/2023 - Principi e criteri direttivi

- **Autotutela**

Potenziare l'autotutela anche in caso di definitività dell'atto e prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio;

- **Garante nazionale del contribuente**

Istituzione del Garante nazionale del contribuente e previsione dei compiti;

**Principio del contraddittorio**

**Art. 1 comma 1 lett. E) D.Lgs. 219/2023**

**Art. 6 - bis Statuto**

# Principi del Contraddittorio

## Art. 6 - bis

### (Statuto)

- Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi della presente disposizione.
  - Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'Economia, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
  - Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
  - L'atto non è adottato prima della scadenza del termine citato.
  - Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
- N.B.:** → L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere..



# Revisione Statuto Contribuente

- Annullabilità atti tributari Art. 7 - bis Statuto Contribuente
- Nullità atti tributari Art. 7 - ter Statuto Contribuente
- Irregolarità atti tributari Art. 7 - quater Statuto Contribuente

## «Art. 7-bis (Annullabilità' degli atti dell'amministrazione finanziaria).

➤ Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

**N.B.:** ➔ I motivi di annullabilità' e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

## **Art. 7-ter (Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria).**

Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.

**N.B.:** → I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

# Art. 7-quater (Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria).

La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7 , comma 2 (chiarezza e motivazione degli atti), non costituisce vizio di annullabilità.

# Revisione Statuto Contribuente

- Principio di "proporzionalità" nel Procedimento Tributario Art. 10 - ter Statuto Contribuente
- Esercizio Autotutela "obbligatorio" Art. 10 - quater Statuto Contribuente
- Esercizio "Autotutela facoltativa" Art. 10 - quinquies Statuto Contribuente

## «Art. 10 - ter (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario).

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità'.
2. In conformità' al principio di proporzionalità', l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità' si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

## «Art. 10 - quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria).

1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità' dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

**N.B.:** → L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché' decorso un anno dalla definitività' dell'atto viziato per mancata impugnazione.

## «Art. 10 - quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa).

Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità' o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.



## Il D. Lgs. 220/2023 apre a contestazioni di atti tributari definitivi per mancata impugnazione

Ricorsi senza più scadenza

Possibile impugnare i dinieghi alle istanze di autotutela

La differenza sostanziale sotto il profilo della possibile impugnazione, distingue la diversa fattispecie tra autotutela obbligatoria e quella facoltativa:

- nel primo caso, quello dell'autotutela obbligatoria, il ricorso sarà possibile anche se l'amministrazione rimane inerte, manifestando un diniego tacito all'istanza di parte;
- nel secondo caso, invece, ovvero quello dell'autotutela facoltativa, è possibile impugnare soltanto il "rifiuto espresso" all'istanza di parte, con la conseguenza che sarà necessario ottenere dall'amministrazione un apposito provvedimento di diniego, per poter riaprire la partita giudiziale

# Decreto di riforma del Contenzioso Tributario

Art. 19 Legge Delega N. 111/2023 - D. Lgs. N. 220 del 30 dicembre 2023

**N.B.:** Art. 2 comma 3 - Abrogazione dell'Istituto del reclamo e mediazione

**N.B.:** Normativa in vigore dal 04 gennaio 2024

# Riforma fiscale, come cambia il contenzioso tributario

- Il Decreto legislativo N. 220/2023 contenente disposizioni in materia di contenzioso tributario

Le nuove disposizioni apportano una serie di modifiche al precedente D.Lgs. n. 546/1992, al fine di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria, mediante la semplificazione della normativa processuale e l'obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali.

# Decreto Riforma contenzioso tributario le novità più importanti

- Deposizione testimoniale;
- Litisconsorzio ed intervento;
- Atti impugnabili;
- Udienza a distanza;
- Contenuto della sentenza;
- Conciliazione fuori udienza;
- Conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia
- Nuove prove in appello;
- Definizione delle somme dovute

# Deposizione testimoniale - Art. 1, c.1, lett. a)

- La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica.
- In deroga all'art. 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

# Litisconsorzio e intervento - Art. 1, c.1, lett. d)

- In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

# Atti impugnabili - Art. 1, c.1, lett. i)

- Il ricorso può essere proposto anche avverso:
- Il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater L. 212/2000;
- Il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quinques L. 212/2000.

# Udienza a distanza - Art. 1, c.1, lett. o)

- I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli artt. 33 e 34 D.Lgs. 546/1992 da remoto.
- La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, c. 2 D.Lgs. 546/1992, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.



# Contenuto della sentenza - Art. 1, c.1, lett. q)

- La sentenza deve contenere:
  1. l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
  2. la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
  3. le richieste delle parti;
  4. la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto;
  5. il dispositivo.

# Conciliazione fuori udienza - Art. 1, c.1, lett. u)

- Le disposizioni dell'art. 48 D.Lgs. 546/1992 in tema conciliazione fuori udienza si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

## Definizione e pagamento delle somme dovute - Art. 1, c.1, lett. z)

- Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

## Conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria - Art. 48 - bis

- L'incentivazione dell'istituto della conciliazione si è attuato tramite la possibilità di presentare la proposta conciliativa, d'ufficio, da parte della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado considerati l'oggetto del giudizio e i precedenti giurisprudenziali. Quest'ultimo riferimento sostituisce ora quello precedente dell'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
- La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza; nel primo caso viene comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.
- La causa, se richiesto da una parte, può essere rinviata ad una successiva udienza per facilitare il raggiungimento della conciliazione.

# Nuove prove in appello - Art. 1, c. 1, bb

- Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
- Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

# Primo modulo di "Riforma Irpef"

- Art. 5 Legge N. 111/2023
- D. Lgs. N. 216 del 30 dicembre 2023

**N.B.: → In vigore dal 31 dicembre 2023**

# Riforma Irpef => Novità

## D. Lgs. N. 216/2023

Linee guida per la riforma dell'IRPEF, si punta al graduale perseguimento della "equità orizzontale" attraverso le seguenti linee guida:

- l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo IRPEF indipendentemente dalla natura del reddito prodotto;
- la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori;
- l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte;
- il sostegno ai nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile;
- il miglioramento di efficienza energetica e sicurezza del patrimonio abitativo anche con riferimento ai beni culturali.

# Revisione della disciplina Irpef - Art. 1

Viene modificato per il 2024 la struttura aliquote a scaglioni Irpef secondo lo schema che segue:

SCAGLIONI (EURO)	ALIQUOTA %
FINO A 28.000	23
OLTRE 28.000 FINO A 50.000	35
OLTRE 50.000	43



# Revisione della disciplina Irpef - Art. 1

Viene modificato per il 2024 la struttura aliquote a scaglioni Irpef secondo lo schema che segue:

A regime, in base all'art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.

# Revisione della disciplina Detrazioni fiscali - Art. 2

Viene modificato per il 2024 la struttura aliquote a scaglioni Irpef secondo lo schema che segue:

L'articolo 2, del Dlgs in commento introduce per il 2024, per i soli soggetti con reddito complessivo al netto dell'abitazione principale maggiore di 50 mila euro, una riduzione di 260 euro applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota :

→ del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c)

del TUIR), 26% (Erogazioni liberali ad ONLUS e ai partiti politici);

→ del 30% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e Associazioni di promozione sociale);

→ del 35% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato);

→ del 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

# Decreto Proroghe:

D.Legge 29 settembre 2023 - Legge N. 170 del 27 novembre 2023

N.B.: Possibilità data ai contribuenti di avvalersi di applicare diversi istituti tributari con una scadenza più comoda

N.B.: Legge entrata in vigore il 29 novembre 2023

# “Decreto Proroghe”: previsto il rinvio di termini e versamenti fiscali

**PROCEDURE** → differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione;

- rideterminazione del valore delle crypto-attività;
- rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi;
- termini in materia di adempimenti e versamenti tributarie e contributivi;
- termini del ravvedimento speciale;
- proroga del termini per l'assegnazione agevolata ai soci e il versamento della relativa imposta sostitutiva;
- prospetto delle aliquote IMU deliberate dai Comuni;
- misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- proroga di termini in materia sportiva.

**DECRETO ANTICIPI:**  
**“Collegato alla Legge Bilancio 2024”**  
**D. Legge N. 145/2023 - Legge N. 191/2023 del 15**  
**dicembre 2023**

**N.B.: → In vigore dal 17 dicembre 2023**

# DECRETO ANTICIPI:

Il Decreto Anticipi collegato alla Legge di Bilancio 2024 ) ha introdotto numerose nuove disposizioni, tra cui si evidenzia quanto segue:

- rottamazione-quater: vengono considerati tempestivi, se effettuati entro il 18/12/2023, i versamenti con scadenza il 31/10/2023 e il 30/11/2023
- integratori alimentari: la cessione è soggetta ad aliquota del 10%
- chirurgia estetica: a decorrere dal 17/12/2023 si applica l'esenzione Iva purché le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica
- trasmissione dati al Sistema TS: viene abrogato l'obbligo per i dettaglianti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS di sostituire l'invio telematico dei corrispettivi al Sistema TS, in luogo che all'Agenzia Entrate fatture elettroniche: quelle emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili agli stessi dall'Agenzia Entrate anche se non richieste;
- locazioni turistiche e brevi e attività turistico-ricettive: il Ministero del turismo assegna un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico-ricettive;
- misure in materia di sport: viene differito al 30/06/2024 il termine per adeguare (in esenzione da imposta di registro) gli statuti di ASD ed SSD alle specifiche disposizioni del D.lgs. 36/2021
- differimento termini per alluvionati della Toscana: vengono differiti i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

# Decreto Milleproroghe D.Legge N. 215/2023 del 28 dicembre 2023

**N.B.: → In vigore dal 31 dicembre 2023**

# Decreto "Milleproroghe" le principali disposizioni

➤ Divieto fattura elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche

N.B.: → è esteso al 2024 il divieto di fatturazione elettronica (Art. 10 – bis D.L. N. 119/2018) per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria

➤ Notifica atti di recupero aiuti di stato e de minimis

N.B.: → i termini per la notifica atti recupero aiuti di stato e de minimis in scadenza tra il 31/12/2023 e 30/06/2024 sono prorogati di un anno



**Decreto Salva Superbonus**  
**D.Legge N. 212/2023**  
**in vigore dal 30 dicembre 2023**

# Decreto Salva Superbonus - Art. 1

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi da Superbonus (art. 119 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77), per le quali è stata esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (art. 121, c. 1 D.L. 34/2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori (c. 1-bis del medesimo art. 121) fino al 31.12.2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di 2 classi energetiche (art. 119, c. 3 D.L. 34/2020). Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di utilizzo irregolare, mancanza dei requisiti della detrazione e recupero degli importi (art. 121, cc. 4, 5 e 6, del D.L. 34/2020), nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
2. È autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77), per le spese sostenute dal 1.1.2024 al 31.10.2024 in relazione agli interventi (c. 8-bis, primo periodo, art. 119), che entro la data del 31.12.2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

## Decreto Salva Superbonus - Art - 2

1. A partire dal 30.12.2023, le disposizioni che consentono ancora la cessione del credito (art. 2, c. 2, lett. c), secondo periodo D.L. 16.02.2023, n. 11), si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30.12.2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici del Superbonus per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (art. 119, c.8-ter D.L. 19.05.2020, n. 34), in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30.12.2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Con D.M. dell'Economia e delle imprese e del Made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione di tale disposizione.

# Legge di Bilancio 2024 N. 213 del 30 dicembre 2023

N.B.: => 1 Articolo = 516 commi

# Legge di Bilancio 2024

## Le principali novità fiscali

Fondo garanzia prima casa => comma 7

Rideterminazione valori terreni e partecipazioni => comma 52 - 53

Cedolare secca => Locazioni Brevi => comma 63

Plusvalenza cessioni immobili dopo valori Superbonus => comma 64 - 66

Novità su compensazioni fiscali => comma 94

Adeguamento rimanenze di magazzino => comma 78 - 84

Credito Imposta Zes Mezzogiorno

Rifinanziamento nuova Sabatini - comma 256

# Rivalutazione terreni e partecipazioni - Proroga 2024

- Art. 1 commi 52 e 53 Legge 213/2023
- Art. 2 D. Legge N. 282/2002 - Legge N. 27/2003
- Art. 5 - 7 Legge N. 448/2001

# Rivalutazioni terreni e partecipazioni (co. 52 e 53)

- **È riproposta la rideterminazione del costo d'acquisto: di terreni e partecipazioni possedute al fuori del reddito d'impresa, di cui agli artt. 5 e 7 L. 448/2001.**
- **Beni interessati:**
  - terreni (edificabili e/o agricoli)
  - partecipazioni quotate e non quotate posseduti al 1/01/2024 al di fuori del regime d'impresa da parte di persone fisiche, società di capitali enti non commerciali.
- **Imposta sostitutiva:** è dovuta nella misura del 16% del valore di perizia per tutte le diverse tipologie di beni.
- **Perizia e pagamento:** entro il 30/06/2024 occorre provvedere: v alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione o quale 1° rata di 3 rate annuali di pari importo (sulla 2° e 3° rata, che scadono rispettivamente al 30/06/2025 e 30/06/2026, sono dovuti gli interessi al 3% annuo)).
- **Perfezionamento della rivalutazione:** la rivalutazione si considera “perfezionata” con il versamento dell'unica e/o prima rata.

# Cedolare secca al 26%

- Art. 1 - comma 63 Legge 213/2023;
- Art. 4 D. Legge N. 50/2017 - Legge N. 96/2017



# Cedolare secca al 26%

Alle locazioni brevi (locazioni unità abitative) di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche non nell'attività d'impresa, assoggettate a cedolare secca, sono state apportate modifiche all'aliquota applicabile alle singole locazioni ed agli adempimenti degli intermediari.

**N.B.:** → Aumento aliquota ordinaria al 26%

**N.B.:** → Continua ad applicarsi aliquota al 21% per i redditi derivanti da contratti di locazione brevi relativi ad “una unità immobiliare” individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

# Aliquote Cedolare secca

1 solo appartamento => cedolare al 21%

Da 2 a 4 appartamenti => un canone al 21% altri canoni al 26%

5 e più appartamenti => esercizio impresa

**N.B.:** → Ritenuta operata dagli intermediari

N. 1 immobili locati => cedolare al 21% => ritenuta a titolo d'imposta

Da 2 - 4 immobili locati => cedolare 26% ritenuta a titolo d'acconto

# Plusvalenza fabbricati che hanno usufruito del superbonus

- Art. 1 - comma 64 - 67 Legge 213/2023
- Art. 67 DPR 917/86

## Art. 67 Dpr 917/86 imponibilità delle plusvalenze da cessione fabbricati al di fuori reddito d'impresa

l'art. 67 del Tuir disciplina l'imponibilità della plusvalenza generata dalla cessione di fabbricati al di fuori del reddito d'impresa.

- **L'art. 67, co. 1, lett. b)** dispone che l'imponibilità è esclusa nel caso di fabbricati, alternativamente:
- posseduti da più di 5 anni (in caso di donazione, il possesso del donante si somma a quello del donatario)
- acquisiti per successione
- adibiti ad abitazione principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del periodo di possesso (infraquinquennale).

# Art. 67 lett. b - bis Dpr 917/86

In deroga a quanto evidenziato, la nuova lett. b-bis) introdotta all'art. 67 del Tuir dispone che:

→ a partire dai rogiti stipulati dal 1/01/2024 è imponibile la plusvalenza da cessione di un immobile nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con detrazione di cui all'art. 119, DL 34/2020 anche riferiti a spese sostenute in qualità di condomino.

**N.B.:** la detrazione fruita può essere sia quella del 110% che quella ridotta del 90% (spese sostenute nel 2023) o del 70%/65% (spese sostenute nel 2024/2025).

**N.B.:** Deroga: dalla nuova fattispecie di imponibilità rimangono esclusi i fabbricati:

- acquisiti per successione
- o adibiti ad abitazione principale del cedente/dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione (o per la maggior parte del periodo di possesso, in caso di in caso di possesso infradecennale).

# Lavori Superbonus => Plusvalenza imponibile

La vendita di dette unità immobiliari nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori superbonus genera una "plusvalenza imponibile."

- indipendentemente dall'anzianità del possesso dell'immobile (anche ultradecennale)
- anche ove le spese siano state sostenute da soggetti diversi dal proprietario (cioè dai "detentori" dell'immobile: locatari, comodatari o familiari conviventi), che hanno fruito della detrazione fiscale.
- Condizione: la tassazione scatta per il solo fatto di aver eseguito interventi per i quali si è fruito del superbonus (detrazione del 110%, del 90%, del 70% o del 65%), a prescindere se
- si sia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi
- o si sia optato per la cessione del credito/sconto in fattura, ex art. 121 del DL 34/2020.

# Calcolo della plusvalenza

**Calcolo della plusvalenza:** anche per la determinazione dei costi inerenti per l'unità ceduta, sulla quale sono stati effettuati gli interventi agevolati col superbonus, si applica un criterio peculiare.

Con modifica dell'art. 68, co. 1, Tuir è, infatti, disposto che;

- se gli interventi agevolati si sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione: non si tiene conto delle spese relative a tali interventi:
- ove si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% (non anche in quella ridotta al 90%, 70%/65%)
- e siano state esercitate le opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020
- se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di 5 anni (ma entro 10 anni): si tiene conto del 50% delle spese alle precedenti condizioni.
- **N.B.:** dunque, le spese sostenute per il superecobonus/supersismabonus incrementano il costo per determinare la plusvalenza nei casi in cui:
- il contribuente non ha optato per la cessione/sconto in fattura (ma ha fruito della detrazione, anche del 110%, in dichiarazione dei redditi; si ritiene che detta detrazione non riduca i costi inerenti)
- la detrazione (anche se ceduta a terzi) è stata fruita con aliquota inferiore al 110%.

# Tassazione plusvalenza (imposta sostitutiva del 26%)

**Tassazione:** la plusvalenza di tali cessioni può essere assoggettata (in alternativa all'Irpef) all'imposta sostitutiva del 26%, di cui art. 1, co. 496, L. n. 266/2005 (con imposta assolta tramite il notaio rogante).



## **Divieto di compensazione nel modello F24 di ruoli superiori a 100.000 €**

- Art. 1 - comma 94 - 96 Legge 213/2023
- Art. 49 quinquies - Art. 37 D. Legge N. 223/2006 - Legge N. 248/2006
- Art. 19 DPR 602/1973

## Divieto di compensazione nel modello F24 di ruoli superiori a 100.000 €

- Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24
- (art. 17 D.Lgs. 241/1997).
- La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
- Si applicano le disposizioni dell'art. 37, cc. 49-ter e 49-quater D.L. 223/2006 ai meri fini della verifica delle condizioni previste.
- I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

# Adeguamento del valore delle rimanenze

- Art. 1 - commi 78 - 84 Legge 213/2023
- Art. 92 DPR 917/86

# Adeguamento del valore delle rimanenze

- Gli esercenti attività d'impresa che non adottano gli IAS possono procedere:
- relativamente al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (esistenze iniziali al 1/01/2023, per le imprese con esercizio "solare" all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR.
- METODI PER EFFETTUARE L'ADEGUAMENTO: può avvenire a fronte dell'esigenza di:
  - 1) eliminare esistenze iniziali causati da errori "di quantità" o "di valore" (superiori a quelli effettivi)
  - 2) iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori "di quantità" dei beni, inferiori a quelle effettive)

# 1) Adeguamento del valore delle rimanenze mediante l'eliminazione dei valori

L'adeguamento comporta il pagamento delle seguenti imposte:

- IVA: va determinata applicando il seguente calcolo:

aliquota Iva media 2023 x (valore eliminato x "coefficiente di maggiorazione")

dove:

- aliquota media 2023: si assume (includendo operazioni non soggette Iva/soggette a regimi speciali):

IVA sulle operazioni attive (VE26) - Iva su cessione di beni ammortizzabili (22% x VE40)

Volume d'affari (VE50)

coefficiente di maggiorazione: è stabilito con apposito DM, variabile in ragione delle diverse attività.

Imposta sostitutiva:  $18\% \times$  (ammontare calcolato ai fini Iva - valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)

## **2) Adeguamento del valore delle rimanenze mediante iscrizione dei valori**

L'adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva:

18% x valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 iscritte in bilancio

# Adeguamento del valore delle rimanenze - ulteriori aspetti

- adeguamento: è irrilevante a fini sanzionatori
- valori risultanti dalle variazioni:
  - sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d'imposta in corso al 30/09/2023
  - non possono utilizzarsi, nel limite del valore iscritto o eliminato, ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 30/09/2023;
- indeducibilità: l'imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi/IRAP.

# Adeguamento del valore delle rimanenze - Versamento e perfezionamento della procedura

L'importo dovuto (imposta sostitutiva ed Iva) va versato in 2 rate di pari importo nei seguenti termini:

- 1° rata (50%): entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d'imposta "solare")
- 2° rata (50%): entro il termine di versamento della 2° rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d'imposta solare).
- Perfezionamento: l'opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (mod. Redditi 2024 per le imprese con esercizio "solare"). L'eventuale omesso/carente versamento di quanto dovuto comporta l'iscrizione a ruolo, maggiorato delle relative sanzioni ed interessi di mora.



# Rifinanziamento Sabatini - ter

*Art. 1 - comma 256 Legge 213/2023*

Al fine di proseguire con le misure di sostegno agli investimenti PMI anche nel 2024 è disposto il rifinanziamento della Sabatini - ter.

# Credito d'imposta ZES Mezzogiorno

Art. 1 comma 249 Legge N. 213/2023

- **N.B.:** → Stanziamento 1,8 mld di € anno 2024

# Credito d'imposta ZES Mezzogiorno

## Art. 1 comma 249 Legge N. 213/2023

- Il comma 249 definisce le risorse destinate al credito d'imposta per la ZES (Zona economica speciale) unica del Mezzogiorno, che sarà concesso sugli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024, istituito dal D.L. n. 124/2023.
- Il credito d'imposta spetta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.
- In particolare, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, regolamento UE n. 651/2014), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
- Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a € 200.000,00

# Credito d'imposta ZES Mezzogiorno

## Il Credito d'imposta:

- è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applica il limite di cui all' art. 1, comma 53, legge n. 244/2007);
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

L'inosservanza dell'obbligo determinerà la revoca dei benefici concessi e goduti.